



**ACCORDO QUADRO
TRA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA (di seguito "Dipartimento"), C.F. 80002070524, P.I. 00273530527), con sede legale in Siena in via Banchi di Sotto 55, PEC: pec.dsv@pec.unisipec.it, rappresentata in attuazione dell'art. 33 comma 3 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità degli Studi di Siena, dalla Direttrice, Prof.ssa Lucia Morbidelli, debitamente autorizzata alla stipula del presente atto;

E

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (di seguito "CREA"), C.F. 97231970589, P.IVA 08183101008, con sede legale in Roma, Via della Navicella 2/4, PEC: crea@pec.crea.gov.it, rappresentato legalmente dal Presidente, Prof. Andrea Rocchi;

di seguito indicati congiuntamente come "Parti" o singolarmente come "Parte"

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 8 comma 1 dello Statuto dell'Università degli Studi di Siena (*Relazioni con altri soggetti e istituzioni*) prevede che l'Università promuova forme di collaborazione con le istituzioni locali, nazionali e internazionali, con centri di ricerca, Università e altri soggetti pubblici o privati, in Italia o all'estero, che siano utili e opportune per il migliore espletamento delle proprie finalità istituzionali;
- b) il Dipartimento ha interesse a promuovere collaborazioni nel contesto della ricerca e della didattica nei settori agricolo, ambientale e della biodiversità;
- c) il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato al settore dell'agroalimentare e ha competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, entomologico, nutrizionale e socioeconomico;
- d) Le Parti intendono con il presente Accordo disciplinare condizioni, nonché tempi e modalità di conclusione di future convenzioni attuative, dai quali si attendono collaborazioni nella ricerca e nella didattica nei settori di comune interesse, condivisione di risorse, strumentazione e competenze.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Premesse

Le premesse al presente accordo quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 – Oggetto

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ognuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti: programmi di ricerca, valorizzazione dei risultati dell'attività scientifica, reciproco scambio di competenze in ambito formativo, anche mediante la predisposizione di azioni sinergiche volte a favorire l'integrazione tra didattica, ricerca e sistema produttivo, al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite anche mediante la stipula di apposite convenzioni attuative, di cui al successivo art. 5.

Articolo 3 – Obblighi/impegni delle Parti

I rapporti tra le parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- a) nel presente Accordo; b) nelle Convenzioni attuative stipulate in esecuzione dell'accordo in oggetto;
- c) in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente accordo.

Articolo 4 – Referenti

Il Dipartimento indica quali referenti del presente accordo quadro i professori Francesco Frati, Antonio Carapelli e Francesco Nardi.

Il CREA indica quali referenti scientifici del presente accordo i dottori Francesco Paoli, Leonardo Marianelli e Pio Federico Roversi e quale referente amministrativo la dottoressa Laura Damiano.

I Referenti hanno il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Articolo 5 – Convenzioni attuative

La collaborazione tra il Dipartimento e il CREA è realizzata tramite la stipula di apposite convenzioni attuative cui è demandata in concreto la disciplina esecutiva di dettaglio delle attività comuni, redatte nel rispetto di quanto già stabilito dal presente accordo, al quale dovrà essere peraltro fatto espresso richiamo e che dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo e del CREA.

Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive normative e procedure interne.

Articolo 6 – Diritti di proprietà intellettuale

Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula della presente Convenzione e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.

Ciascuna Parte garantisce all'altra per la durata del presente Accordo, una licenza di utilizzo a titolo gratuito, non esclusiva, valida in tutto il mondo, revocabile, non trasferibile sulle PI Proprietarie eventualmente indicate dalla medesima Parte come utili per lo svolgimento di specifiche attività di cui al presente Accordo. In tal caso l'utilizzo di tale PI proprietaria sarà limitato al solo svolgimento della ricerca in collaborazione e con espresso divieto di sub-licenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi.

Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che saranno proprietarie in ugual misura dei risultati scaturiti dalle attività comuni della presente Convenzione, fatti comunque salvi i diritti morali dovuti agli autori.

I risultati comuni scaturiti dalla collaborazione saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle Parti secondo accordi da formalizzarsi per iscritto e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia e delle norme/regolamenti interni.

Articolo 7– Obblighi di riservatezza

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Articolo 8– Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano che, nell'Ente/Società che rappresentano, tutte le attività di trattamento dei dati personali sono in linea con quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" (GDPR), dal d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevanti. In particolare, dichiarano che i dati personali forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità del presente contratto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR; saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici; il personale autorizzato al trattamento è adeguatamente formato.

Per quel che riguarda l'Università degli Studi di Siena, i ruoli e le responsabilità di tutto il personale che tratta i dati personali sono dettagliati nel proprio Regolamento sul trattamento dei dati personali in

Commentato [LD1]: Chiederei un parere su questi contenuti all'Ufficio preposto anche alla luce della dichiarazione di accettazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. che hanno inserito a margine

attuazione del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, emanato con D.R. n. 56/2022 prot.n. 1487/2022.

2. Per la stipula del presente Accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

- L'Università degli Studi di Siena, Titolare del trattamento, è legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, contattabile ai seguenti recapiti: mail: rettore@unisi.it; pec: rettore@pec.unisipec.it; Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: rpd@unisi.it; pec: rpd@pec.unisipec.it.

- Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA, Titolare del trattamento, è legalmente rappresentato dal Legale rappresentante pro-tempore, contattabile ai seguenti recapiti: Tel: +39 06 478361 - Fax: +39 06 47836320 – crea@crea.gov.it. Il responsabile della protezione dei dati personali (DPO – Data Protection Officer) è contattabile al seguente indirizzo email: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

L'informativa completa dell'Università di Siena sul trattamento dei dati personali degli operatori economici relativi al presente contratto è disponibile al seguente link <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>. L'informativa completa di CREA sulla protezione dei dati personali è disponibile al seguente link <https://www.crea.gov.it/privacy-policy>.

3. Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.

Articolo 9 - Codice etico, Codice di comportamento e norme anticorruzione

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti dichiarano di aver preso visione, di condividere e di aderire ai principi etici di riferimento e alle norme di comportamento previste nei rispettivi Codici Etici e di Comportamento, così come pubblicati nei rispettivi siti web istituzionali, e si impegnano ad adottare, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei detti Codici.

2. Le Parti dichiarano di conoscere, condividere e rispettare i principi contenuti nella Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e assicurano e garantiscono il pieno e assoluto rispetto della normativa anticorruzione e della trasparenza amministrativa.

Articolo 10 – Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro si assumono, ognuno per la propria parte, gli oneri nei confronti del personale ospitato (ai sensi dell'art. 2 co1 lett. b). [In particolare](#), si garantisce:

- che gli spazi deputati allo svolgimento della prestazione lavorativa e i relativi impianti ad esso/essi funzionali sono rispondenti alle normative sopra citate;

- che le specifiche strumentazioni eventualmente utilizzate durante le attività sono rispondenti alle normative vigenti e che il personale preposto al loro utilizzo è adeguatamente formato/informato al riguardo;

- che, quando necessaria, l'ente ospitante erogherà al personale distaccato la formazione specifica ex art. 37 D.Lgs 81/2008, mentre la formazione generale rimarrà a carico dell'ente di appartenenza;
- l'ente ospitante garantirà, se necessario, la sorveglianza sanitaria relativamente ai rischi inerenti alle attività svolte presso i propri ambienti.

Articolo 11- Coperture assicurative

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- a) il personale universitario autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente accordo quadro è coperto da assicurazione contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione dell'Università di Siena per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- b) Il personale del CREA autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente accordo quadro è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- c) le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 12 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle parti alcun diritto di usare nome, marchio o altri segni distintivi dell'altra Parte.

L'eventuale utilizzo è consentito, previo accordo, esclusivamente per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.

Articolo 13 – Durata, rinnovo, recesso

Il presente Accordo ha durata di 5 anni, a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato, con formale accordo stipulato tra le parti, almeno 3 mesi prima della scadenza

Le convenzioni attuative conseguenti al presente accordo avranno una durata compatibile con la durata complessiva dell'Accordo quadro, salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo quadro ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 14 – Controversie

Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere

dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo.

Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Siena, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Articolo 15 – Sottoscrizione, imposta di bollo e registrazione

Il presente Accordo è sottoscritto in via telematica con firma digitale, ai sensi di legge.

Esso è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e ss.mm. ii.

Le spese di bollo sono ripartite equamente tra le parti e verranno assolte dal CREA in maniera virtuale, richiedendo il rimborso della quota di spettanza all'altra parte, tramite bonifico bancario.

Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della negoziazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 6 (Diritti di proprietà intellettuale), 7 (Obblighi di riservatezza), 8 (Trattamento dei dati personali), 9 (Codice etico, Codice di comportamento e norme anticorruzione), 10 (Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), 11 (Coperture assicurative), 13 (Durata, rinnovo e recesso), 14 (Controversie)

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA

La Direttrice

Prof.ssa Lucia Morbidelli

firmato digitalmente

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA (CREA)

Il Presidente

Prof. Andrea Rocchi

firmato digitalmente